

## **REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA**

**“PN GIOVANI, DONNE E LAVORO FSE+ 2021-2027”**

**CCI n. 2021IT05SFPR001**

**Decisione C(2022) 9030 del 1/12/2022**

Il presente documento riporta la proposta dell'AdG di Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza del Programma Nazionale "Giovani, donne e lavoro FSE+ 2021-2027" (in seguito PN GDL) che assumerà le funzioni di sorveglianza anche sulle attività del PON "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" 2014-2020 (in seguito PON SPAO) e del PON "Iniziativa Occupazione Giovani" 2014-2020 (in seguito PON IOG).

\*\*\*

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e in particolare:

- a) l'art. 47 che prevede l'istituzione di un Comitato di Sorveglianza per sorvegliare l'attuazione del programma;
- b) gli artt. 48, 49, 56 e 110 che disciplinano la composizione e le funzioni del Comitato di sorveglianza;

**VISTO** il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione europea del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei e in particolare gli artt. 10 e 11;

**VISTO** l'Accordo di Partenariato, adottato con Decisione C(2014) n. 8021 del 29 ottobre 2014 e modificato con Decisione C(2018) n. 598 dell'8 febbraio 2018, che individua il PON IOG e PON SPAO tra i programmi operativi nazionali finanziati dal FSE per il periodo 2014-2020;

**VISTA** la Decisione C(2014) 4669 del 11 luglio 2014, così come modificata con ultima Decisione C(2020) 9116 final del 10 dicembre 2020 che approva il PON IOG;

**VISTA** la Decisione C(2014) 10100 del 17 dicembre 2014, così come modificata con ultima Decisione C(2022) 8215 final del 10 novembre 2022 che approva il PON SPAO;

**VISTO** il Decreto Direttoriale n.59\Segr. D.G. 2015 del 4 marzo 2015 di istituzione del comitato di Sorveglianza congiunto del PON IOG e del PON SPAO;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e, in particolare:

- a) l'art. 38 che prevede "ciascuno Stato membro istituisce un comitato per sorvegliare l'attuazione del programma ("comitato di sorveglianza"), previa consultazione dell'Autorità di gestione, entro tre mesi dalla data della notifica allo Stato membro interessato della decisione di approvazione del programma";

b) gli artt. 39 e 40 che disciplinano, rispettivamente, la composizione e le funzioni del predetto Comitato di Sorveglianza;

**VISTO** l'Accordo di Partenariato Italia con cui è definita la strategia di impiego dei fondi europei per il periodo 2021-2027, adottato con decisione della Commissione Europea C(2022) n. 4787 final del 15 luglio 2022, che individua il PN GDL tra i programmi nazionali finanziati dal FSE+;

**VISTA** la nota Ares (2022)6296829 del 12 settembre 2022, con la quale la Commissione Europea richiama gli aspetti da indicare nel Regolamento interno del Comitato di sorveglianza (art. 38 comma 2 Regolamento (UE) 2021/1060) nell'ambito della programmazione 2021-2027 FSE+;

**VISTO** il PN GDL approvato con decisione della Commissione Europea C(2022) n. 9030 del 1 dicembre 2022;

**CONSIDERATO** che la programmazione 2014–2020, pur in fase di conclusione, prevede la prosecuzione degli adempimenti e delle funzioni di sorveglianza e ritenuta, al contempo, ancora più forte la necessità di garantire il coordinamento delle politiche nazionali a titolarità dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (in seguito ANPAL), in continuità con il "modello di programmazione condiviso" che era stato definito per i fondi del Quadro Strategico Comune, anche attraverso l'istituzione di un Comitato di sorveglianza unico della Programmazione comunitaria 2014-2020 e 2021-2027;

**TENUTO CONTO** che l'art. 47 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e l'art.38 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 prevedono, tra l'altro, la possibilità di istituire “un unico Comitato di Sorveglianza per seguire più di un programma” e che tale possibilità viene auspicata dal richiamato Accordo di partenariato tra lo Stato italiano e la Commissione europea, anche ai fini di una riduzione degli oneri amministrativi connessi alla gestione di due Comitati distinti;

**VISTO** il DM n.13 del 25 gennaio 2022, pubblicato in GU n. 60 del 12 marzo 2022, che ha definito l'individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato Generale e delle Direzioni Generali, unitamente alle loro competenze;

**VISTO** il D.P.R. del 7 giugno 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 5 luglio 2021, che conferisce al dott. Raffaele Tangorra l'incarico di Commissario straordinario dell'ANPAL, al fine di assicurare la continuità amministrativa dell'Agenzia e far seguito a quanto previsto dall'art.46 c.2 del decreto legge 73/2021 (cosiddetto “sostegni bis”), che dettaglia il nuovo assetto della dirigenza dell'ANPAL e la gestione commissariale provvisoria e che modifica quanto statuito con il d.lgs. 150 del 2015, con il quale è stata istituita l'Agenzia.

## ADOTTA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO

### Art. 1

(Oggetto del Regolamento)

Il presente Regolamento disciplina la composizione e il funzionamento del Comitato di sorveglianza del PN GDL (in seguito Comitato) istituito ai fini di accertare l'efficacia e la qualità di attuazione del citato PN e svolgere altresì le attività di sorveglianza sui Programmi Operativi di Fondo Sociale Europeo del periodo di programmazione 2014-2020, in conformità con gli artt. 38, 39 e 40 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 e con l'art. 47 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

### Art. 2

(Composizione)

Il Comitato è composto in conformità con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie e in particolare dall'art. 39 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 ed è presieduto dal vertice amministrativo dell'ANPAL o, in caso di sua assenza o impedimenti, dall'Autorità di Gestione del PN GDL.

L'elenco dei componenti il Comitato, ivi inclusi quelli individuati nel precedente Comitato 2014-2020, è definito nel Decreto istitutivo dello stesso ed eventuali successive modifiche.

Ciascun membro del Comitato di Sorveglianza ha diritto di voto.

L'elenco dei componenti del Comitato, sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 39.1 e 49.1 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, è reso pubblico tramite pubblicazione sul sito web del Programma.

È assicurata, ove possibile, un'equilibrata presenza di uomini e donne all'interno del Comitato.

I cambiamenti dei nominativi dei componenti del Comitato, o dei loro supplenti, devono essere comunicati dall'istituzione, organismo o associazione di riferimento alla Segreteria Tecnica del Comitato di cui al successivo art. 11. La composizione del Comitato può essere modificata su proposta del Comitato medesimo.

Nel caso non sia stato designato un componente supplente o qualora anche quest'ultimo sia impedito a partecipare alla riunione del Comitato, il componente può delegare a rappresentarlo altro soggetto appartenente alla medesima Struttura.

I rappresentanti della Commissione Europea partecipano ai lavori del Comitato a titolo consultivo e di sorveglianza.

Possono partecipare, altresì, alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, altri rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle amministrazioni centrali e regionali e di altre istituzioni nazionali in relazione a specifiche questioni o esperti in tematiche, attinenti agli argomenti all'ordine del giorno.

### Art. 3

(Conflitti di interesse)

In conformità a quanto stabilito dall'art. 38 par. 2 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, il Comitato di sorveglianza adotta specifiche disposizioni riguardanti la prevenzione delle situazioni di conflitto di interessi e l'applicazione del principio di trasparenza.

Al fine di prevenire potenziali situazioni di conflitto di interesse, ai sensi degli artt. 11, 12 e 13 del Regolamento Delegato UE 240/2014, i componenti del Comitato coinvolti nella sorveglianza, nella valutazione e negli inviti a presentare proposte, pena la decadenza dalla carica, devono sottoscrivere apposita dichiarazione in relazione a potenziali conflitti di interessi rispetto ad eventuali attuatori o beneficiari di progetti cofinanziati dal FSE+.

I componenti del Comitato, qualora si trovino in potenziali situazioni di conflitto di interessi, devono astenersi obbligatoriamente dalle discussioni e dalle decisioni riguardanti l'allocazione delle risorse, i criteri di selezione e, in generale, tutte le tematiche che potrebbero determinare conflitti d'interesse.

### Art. 4

(Compiti)

Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del PN GDL e i progressi compiuti nel conseguimento dei relativi obiettivi. A tal fine, esso svolge i compiti indicati all'art. 40 del Regolamento (UE) n. 1060/2021.

Il Comitato del PN GDL svolge, altresì, la funzione di sorveglianza sulle attività del PON SPAO e del PON IOG, agendo in conformità al quadro regolamentare della programmazione 2014-2020, nonché le pertinenti disposizioni contenute nei rispettivi programmi.

Il Comitato assolve i seguenti compiti:

1) esamina

- a) i progressi compiuti nell'attuazione del PN GDL e nel conseguimento dei target intermedi e dei target finali;
- b) tutte le questioni che incidono sulla *performance* del programma e le misure adottate per farvi fronte;
- c) il contributo del programma al superamento delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese che sono connesse all'attuazione del programma;
- d) gli elementi della valutazione ex ante elencati all'art. 58, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1060/2021 e il documento strategico di cui all'art. 59, paragrafo 1;
- e) i progressi compiuti nell'effettuare le valutazioni e le sintesi delle valutazioni, nonché l'eventuale seguito dato agli esiti delle stesse;
- f) l'attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;
- g) i progressi compiuti nell'attuare operazioni di importanza strategica;

- h) il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione durante l'intero periodo di programmazione;
- i) i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, dei partner e dei beneficiari;
- j) le informazioni relative all'attuazione del contributo del programma al programma InvestEU conformemente all'art. 14 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 o delle risorse trasferite conformemente all'art. 26, se del caso.

2) approva:

- a) la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, comprese le eventuali modifiche; su richiesta della Commissione, la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, comprese le eventuali modifiche, sono presentati alla Commissione stessa almeno 15 giorni lavorativi prima della loro presentazione al comitato di sorveglianza;
- b) la relazione finale in materia di performance;
- c) il piano di valutazione e le eventuali modifiche;
- d) le eventuali proposte di modifica di un programma avanzate dall'autorità di gestione, compresi i trasferimenti in conformità dell'art. 24, paragrafo 5, e dell'art. 26 Regolamento (UE) n. 1060/2021.

Il Comitato può rivolgere, altresì, raccomandazioni all'Autorità di gestione, anche in merito a misure volte a ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari.

In relazione alle confluite competenze del Comitato di Sorveglianza della precedente fase di programmazione, il presente Comitato, attuando conseguentemente i propri compiti in veste di Comitato di sorveglianza del programma 2014-2020, sorveglia e valuta i progressi compiuti nel perseguimento degli obiettivi strategici, esamina ed approva le modifiche ai programmi e al complemento di programmazione, nonché i rapporti di esecuzione annuale e finale. Nello svolgimento delle funzioni relative ai PON SPAO e PON IOG, il Comitato vedrà il coinvolgimento degli specifici componenti il Comitato stesso, qualora già non presenti.

## Art. 5

(Condizioni abilitanti)

In linea con quanto previsto dalle Relazioni di autovalutazione sul rispetto delle condizioni abilitanti relative alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, si specifica quanto segue.

a) Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:

- i. l'Autorità di gestione garantisce che le principali autorità indipendenti garanti dei diritti fondamentali dell'UE, quali ad esempio il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani, il Dipartimento per le Pari Opportunità, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, siano sistematicamente invitate e coinvolte nel Comitato di sorveglianza ogni volta che il Comitato discuta di casi di operazioni sostenute dal FSE+ non conformi alla Carta e/o di denunce riguardanti la Carta presentate

conformemente alle disposizioni adottate a norma dell'articolo 69, paragrafo 7 del Regolamento (UE) n. 1060/2011, anche al fine di individuare le più efficaci misure correttive e preventive;

- ii. il punto di contatto dedicato istituito dall'AdG parteciperà al Comitato di sorveglianza. Il punto di contatto avrà il compito di vigilare sulla conformità dei programmi finanziati dai Fondi e della loro attuazione con le rilevanti disposizioni della Carta, di esaminare eventuali reclami e, se del caso, di coinvolgere gli organismi competenti per materia, anche al fine di individuare le più efficaci misure correttive da sottoporre all'Autorità di gestione. In casi di accertamento di non conformità alla Carta, eventualmente anche su mandato del Comitato di sorveglianza, il punto di contatto potrà assicurare le necessarie azioni di follow-up e, al tempo stesso, verificare che vengano poste in essere misure idonee ad evitare il verificarsi di casi analoghi in futuro.
- b) Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCPRD):
- i. qualora il Comitato di sorveglianza esamini reclami / casi di non conformità, al fine di consentire una efficace azione di vigilanza sul rispetto dei principi della Convenzione UNCPRD, sarà prevista la partecipazione a tale Comitato dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità;
  - ii. l'Autorità di gestione, con cadenza annuale, riferirà al Comitato di sorveglianza sul recepimento delle indicazioni contenute nell'Atto di indirizzo rivolto alle amministrazioni titolari di programmi 2014-2020 nonché sui reclami e sulle segnalazioni di casi di non conformità, sulle valutazioni effettuate e sulle misure correttive.

## Art. 6

(Convocazioni e riunioni)

Il Comitato è convocato dal suo Presidente almeno una volta l'anno, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta della maggioranza semplice dei membri del Comitato in casi di necessità, debitamente motivata.

La convocazione è estesa ai componenti del Comitato afferenti la programmazione 2014-2020, nei casi in cui vi siano, tra i punti all'ordine del giorno, trattazioni relative a tale periodo.

Su iniziativa del Presidente, la seduta del Comitato può essere preceduta da riunioni tecniche di preparazione, alle quali possono partecipare i componenti del Comitato, nonché funzionari ed esperti esterni convocati dal Presidente.

I membri del Comitato ricevono la convocazione, salvo eccezioni motivate, almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione.

Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno una settimana prima della riunione.

Il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue determinazioni validamente assunte se almeno la metà dei membri con diritto di voto sono presenti ai lavori.

## Art. 7

(Ordine del giorno e trasmissione documentazione)

L'ordine del giorno definitivo, recante le indicazioni del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare e i documenti per i quali è richiesto l'esame, l'approvazione, la



valutazione da parte del Comitato ovvero ogni altro documento di lavoro sono messi a disposizione dei componenti del Comitato, in formato elettronico anche tramite la pubblicazione sul sito web dell'Autorità di gestione, almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione.

È facoltà del Presidente mettere a disposizione prima della riunione ulteriori materiali e documenti di lavoro connessi ai punti dell'ordine del giorno della seduta di riferimento. I membri che intendono sottoporre al Comitato eventuali documenti li trasmettono alla Segreteria tecnica almeno dieci giorni lavorativi prima della riunione attraverso posta elettronica.

Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, valutando l'eventuale inserimento delle questioni proposte per iscritto da uno o più membri del Comitato, e lo sottopone al Comitato per l'adozione.

In casi di urgenza motivata, il Presidente può fare esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

In casi di urgenza motivata, il Presidente può fare esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno e qualora gli stessi fossero oggetto di deliberazione è necessario che i membri il Comitato aventi diritto di voto ne siano informati con almeno un giorno lavorativo di preavviso.

L'ordine del giorno viene trattato seguendo la successione dei punti di discussione enunciati. Il Presidente, anche su richiesta di un solo componente, può modificare la successione, previo assenso dei presenti.

## **Art. 8**

### (Deliberazioni)

Le deliberazioni del Comitato sono assunte secondo la prassi del consenso da parte dei membri con diritto di voto presenti alla riunione senza procedere a votazioni. Le decisioni prese sono vincolanti anche per i soggetti assenti e possono essere assunte anche in assenza del soggetto direttamente interessato.

Le deliberazioni del Comitato si intendono assunte se ricevono il voto favorevole da parte di almeno la metà più uno dei membri deliberanti presenti. Ciascun membro del Comitato si esprime per voto palese, dichiarandosi a favore, contro o astenendosi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un membro, può rinviare la decisione su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva se nel corso della riunione è emersa l'esigenza di una modifica di sostanza che necessita di un ulteriore approfondimento.

Una sintesi delle deliberazioni assunte dal Comitato viene preparata dalla Segreteria Tecnica del Comitato, consegnata e ratificata, di norma, alla chiusura della stessa riunione.

## **Art. 9**

### (Verbali)

I verbali delle riunioni debbono riportare oltre alle deliberazioni e alle raccomandazioni del Comitato, anche le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.

I verbali sono trasmessi ai componenti del Comitato, di norma, entro un mese dalla riunione. Eventuali richieste di integrazioni o modifiche sono inoltrate per iscritto alla Segreteria Tecnica del Comitato, in tempo utile per l'approvazione del verbale nella successiva riunione.



Il verbale è approvato dai membri del Comitato nel corso della riunione successiva del Comitato.

L'approvazione del verbale può avvenire, altresì, su iniziativa del Presidente, secondo la procedura di consultazione per iscritto di cui al successivo art. 10.

#### **Art. 10**

(Procedura scritta)

Nei casi di necessità motivata il Presidente può attivare, anche ai fini dell'approvazione del verbale, una procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato.

La procedura di consultazione per iscritto può essere attivata anche nei casi di deliberazioni rinviate come previsto all'articolo 8.

I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura per consultazione scritta debbono essere inviati ai membri del Comitato aventi diritto di voto che possono esprimere per iscritto il loro parere entro 10 giorni lavorativi dalla data di spedizione via posta elettronica.

In caso di urgenza motivata, il Presidente può avviare una procedura di consultazione scritta del Comitato che deve concludersi entro 5 giorni lavorativi dalla data di invio.

La mancata espressione per iscritto del proprio parere da parte di un membro, vale quale assenso.

Il Presidente informa i membri dell'esito della procedura.

#### **Art. 11**

(Segreteria Tecnica del Comitato)

Il Comitato, in relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle funzioni di redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione e di tutti i compiti derivanti dall'attività di sorveglianza esercitata dal Comitato stesso, nonché per i compiti concernenti gli aspetti organizzativi del Comitato, può avvalersi di un'apposita segreteria tecnica.

La Segreteria Tecnica del Comitato è istituita presso l'Autorità di Gestione del PN GDL e svolge i seguenti compiti:

- a) trasmette ai membri del Comitato la documentazione relativa ai lavori;
- b) raccoglie le dichiarazioni di assenza conflitto di interesse sottoscritte dai singoli componenti del Comitato;
- c) organizza e istruisce le riunioni del Comitato;
- d) predisporre il verbale delle riunioni del Comitato;
- e) gestisce le procedure di consultazione scritta di cui all'articolo art. 9;
- f) mette a disposizione dei componenti la documentazione relativa al Comitato, mediante strumenti informatici, e relativa comunicazione ai componenti dello stesso.

Le comunicazioni dirette alla Segreteria Tecnica e la corrispondenza riguardante il Comitato possono essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica [divisione3@anpal.gov.it](mailto:divisione3@anpal.gov.it).

Gli oneri di funzionamento della Segreteria tecnica, dotata di un numero di addetti adeguato all'entità dei compiti da assolvere, ivi comprese le spese accessorie per il personale dedicato, sono poste a carico delle risorse della Priorità Assistenza Tecnica del PN GDL nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 1060/2021 in materia di ammissibilità della spesa.

#### **Art. 12**

(Procedure di modifica del Programma)

L'Autorità di Gestione del PN GDL sottopone al Comitato, per la relativa approvazione, le eventuali proposte di modifica del Programma, ai fini del successivo inoltro alla Commissione Europea, secondo le modalità stabilite all'art. 24 del Regolamento (UE) 1060/2021.

#### **Art. 13**

(Gruppi di lavoro)

Il Comitato può istituire gruppi di lavoro settoriali e tematici come strumento di approfondimento di specifiche tematiche.

I gruppi di lavoro svolgono la loro attività su specifico mandato del Comitato, secondo le modalità di funzionamento fissate dal Comitato stesso, gli esiti dei lavori saranno in seguito riportati al Comitato.

La composizione dei gruppi di lavoro è proposta dall'Autorità di Gestione ed è approvata dal Comitato, sulla base dei criteri di competenza per materia e di interesse per tema di riferimento specifico del gruppo.

#### **Art. 14**

(Trasparenza e Comunicazione)

Il Comitato garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori.

Per dare adeguata pubblicità ai lavori del Comitato il presente regolamento, i documenti condivisi e i verbali delle riunioni, una volta approvati, sono resi disponibili per la consultazione nell'apposito sito <https://www.anpal.gov.it/area-riservata-sciftaid> e sul sito istituzionale di ANPAL, nelle apposite sezioni dedicate ai Programmi, a cura del Responsabile della Comunicazione e della Segreteria Tecnica del Comitato.

I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del Presidente e con l'eventuale coinvolgimento della Commissione, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1060/2021 e del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Il responsabile della comunicazione dei Programmi sottopone al Comitato periodicamente una comunicazione sulla qualità e l'efficienza delle azioni informative e pubblicitarie, corredata eventualmente di idonei prodotti informativi.

#### **Art. 15**

(Validità del regolamento e norme attuative)

Il presente Regolamento può essere modificato, con decisione del Comitato stesso,



Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni previste nel Regolamento (UE) 1060/2021, nell'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027, nel PN GDL e nelle altre disposizioni regolamentari comunitarie pertinenti.